



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 S. AGATA DE' GOTI
Viale Vittorio Emanuele III - 82019 Sant'Agata de' Goti (BN) Tel. 0823/953048
e-mail: bnic827002@istruzione.it - pec: bnic827002@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico BNIC827002 - C. F. 92029000624
Sito web: ic2santagatadegoti.edu.it- Codice univoco UF5Q0N

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Premessa

La valutazione del processo educativo è un'azione volta a determinare i termini di efficacia, di efficienza e di pertinenza del percorso formativo messo in atto. Valutare l'efficacia significa individuare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivi. Valutare l'efficienza vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le risorse impiegate per realizzarli (rapporto costo/benefici, risorse/risultati, risorse/obiettivi). Valutare la pertinenza significa individuare quando e come, in seguito alla valutazione, si sono attivate le opportune correzioni. Nel processo di valutazione si riconoscono tre fasi:

- 1) La **valutazione diagnostica o iniziale** necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d'ingresso s'individua il livello di partenza dell'alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l'azione didattica ed eventuali strategie specifiche d'intervento. Il Consiglio di Classe ha così tutte le informazioni necessarie per elaborare la programmazione curricolare.
- 2) La **valutazione formativa** finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione).
- 3) La **valutazione sommativa** che può assumere due articolazioni: -da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità didattica o ad un argomento, -dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).

Riferimenti normativi

- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 è il Regolamento delle norme sulla valutazione. In esso è raccolta tutta la normativa vigente in materia di valutazione degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e quella relativa alla certificazione delle competenze.
- D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, approvato ai sensi dell'art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze.
- DM n. 741 del 3 ottobre 2017 disciplina in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

Principi della valutazione:

La valutazione è da considerarsi come momento sia formativo che conclusivo dell'attività didattica di cui rappresenta un fondamentale sostegno; viene strutturata secondo i criteri generali e specifici individuati, rispettivamente, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe; i singoli docenti quindi, in seno ai dipartimenti, rielaborano i criteri in base alla specificità della propria disciplina. La VALUTAZIONE è, pertanto, coerente con:

- L'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
- La personalizzazione dei percorsi
- Le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee Guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'Offerta formativa.

Oggetto della valutazione e strumenti:

- il processo di apprendimento
- il livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- il comportamento/le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"
- sviluppo delle competenze chiave europee

La valutazione periodica e finale degli **apprendimenti**, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna disciplina, è espressa con votazione in decimi. I voti numerici indicano differenti livelli di apprendimento che vengono definiti da "descrittori" all'interno di griglie di osservazione, condivise e approvate dal Collegio dei docenti, sul processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. Il voto finale non è, dunque, legato ad una media aritmetica ma ad una valutazione complessiva dell'intero processo di apprendimento. Strumenti di verifica dei livelli di apprendimento saranno prove oggettive, scritte e orali, per classi parallele.

La valutazione del **comportamento** viene espressa collegialmente, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di "Cittadinanza e Costituzione" e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Ai fini della valutazione del comportamento vengono considerate, altresì, le **attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"**. Strumenti di verifica, dunque, saranno la rubrica di valutazione del comportamento, il regolamento d'istituto, il patto di corresponsabilità.

La valutazione delle **competenze** indica la rilevazione della comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazione di lavoro e di studio. *L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.* Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave europee:

- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare a imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale;

La certificazione delle competenze non va intesa «come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti

disciplinari, ma come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati». Il processo che porta alla certificazione è competenza del consiglio di classe è quindi frutto di una operazione e decisione di tipo collegiale. Secondo il decreto legislativo n. 62, 13 aprile 2017, art. 9, la certificazione:

Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite;

- Viene rilasciata al termine della scuola dell'infanzia, primaria e del primo ciclo di istruzione;
- Fa riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo Ciclo di istruzione
- È ancorata alle competenze chiave individuate nell'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- È definita, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- Valorizza eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- È coerente con il Piano Educativo individualizzato per le alunne e alunni con disabilità;
- Indica, in forma descrittiva, il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Strumenti di verifica saranno, dunque, compiti di realtà a cadenza quadrimestrale interdisciplinari; griglie di osservazione sistematica da parte del docente per la rilevazione delle competenze trasversali; autobiografia cognitiva; rubriche dei livelli di competenze chiave europee.

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne ed alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale.

Obiettivi e finalità della valutazione:

- Valutare l'apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
- Valutare aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell'ambiente scolastico, l'atteggiamento dello studente.
- Ha una valenza formativa ed educativa
- Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
- Documenta lo sviluppo dell'identità personale
- Promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alla acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze

Caratteri della valutazione:

Il collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare:

- **Chiarezza:** gli alunni e le famiglie devono essere informati sull'acquisizione delle competenze che sono oggetto di valutazione, sugli strumenti adottati e sui criteri di misurazione;
- **Trasparenza:** individuazione dell'intervento migliorativo delle strategie formative e dei criteri comuni nella formulazione di giudizi;

- **Tempestività:** la scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy. La trasmissione della valutazione alle famiglie avviene mediante colloqui individuali secondo calendario di inizio anno e/o su richiesta delle famiglie; comunicazioni su diario/ libretto scolastico; scheda di valutazione quadrimestrale; convocazione da parte di: docenti, Consigli di classe, Dirigente (note, lettere, email, etc.).

Secondo il D.L. 62, 13 aprile 2017, la valutazione deve essere espressa in decimi ed indicare i differenti livelli di apprendimento. Per i livelli parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la scuola attiva, nell'ambito della propria autonomia, specifiche strategie per il loro miglioramento.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, **con adeguata motivazione**. La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato, infatti, precisato la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;

- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **a maggioranza e con adeguata motivazione**, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 dispone l'applicazione delle norme sancite dalla legge nr. 104/1992: la valutazione scolastica degli alunni con disabilità è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla base del P.E.I. ed è riferita ai progressi, in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione dovrà pertanto essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Per la valutazione degli alunni con DSA, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, l'istituzione scolastica adotta modalità che consentano agli alunni di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8-10-2010 n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Valutazione dell'IRC

Gli insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli Organi Collegiali con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipano pertanto alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell'IRC. Nello scrutinio finale, nel caso cui la normativa richieda una delibera da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato e va scritto a verbale (D.P.R. n. 202, del 23-06-1990-Art.2 Dlg. 62/2017). Inoltre il voto di Religione contribuisce alla formulazione del voto di ammissione agli Esami di Stato (D.P.R. n. 122 del 22-06-2009) nella misura in cui tale voto tiene conto del percorso di apprendimento compiuto dall'alunno nei tre anni di Scuola Secondaria.